

Statuto del

CORPO MUSICALE VIGO-DARÈ

1 – NOME E SEDE

Art. 1 - E' costituita in Vigo - Darè un'associazione culturale denominata "Corpo Musicale Vigo - Darè"

Art. 2 - L'associazione ha sede in Vigo Rendena in Via IV Novembre n. 4. Essa può costituire altre sedi secondarie.

2 - SCOPI

Art. 3 - La società è apartitica: ha lo scopo di agevolare nei conterranei la passione e la cultura musicale, dilettare ed educare il pubblico; cooperare quindi mediante pubbliche produzioni alle solennità cittadine, religiose e profane, a cortei a festeggiamenti e organizzando gite, pubblici divertimenti, convegni musicali. Non ha scopo di lucro. Vi è dunque il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

3 - MEZZI

Art. 4 - I fondi sociali sono costituiti:

- a) dalle quote associative
- b) dai corrispettivi dei soci contribuenti;
- c) da produzioni musicali in favore di terzi;
- d) da erogazioni liberali;
- e) da lasciti testamentari;
- f) da eventuali rendite del patrimonio sociale e altri proventi;
- g) da contributi di Enti pubblici.

4 - SOCI

Art. 5 - La società si compone di tre categorie di soci:

- a) soci attivi;
- b) soci contribuenti;
- c) soci benemeriti.

Soci Attivi (suonatori – bandisti effettivi)

Art. 6 - I soci attivi entrando a far parte della associazione dichiarano di assoggettarsi alle norme del presente statuto e dell'eventuale Regolamento.

Art. 7 - I minorenni abbisognano dell'adesione firmata dei loro legali rappresentanti.

Art. 8 - Saranno accettati come soci attivi del Corpo musicale solo persone di buona condotta, che dichiarano espressamente all'atto dell'ammissione di partecipare in modo non temporaneo alla vita associativa. I suonatori e gli allievi devono accettare lo strumento che viene assegnato dal maestro, il quale cercherà possibilmente di assecondare i desideri degli stessi.

Art. 9 - I soci attivi assumono il vincolo di prestarsi con impegno, diligenza ed amore in ogni occasione nella quale si esamini temi quali: la profondità dell'unione, della disciplina e dell'onore del Corpo musicale e di attenersi alle disposizioni dello statuto, e dell'eventuale Regolamento.

Art. 10 - La domanda di ammissione deve essere presentata per iscritto al Consiglio direttivo, il quale delibera entro i successivi trenta giorni. Contro il provvedimento di diniego, motivato, l'interessato può proporre appello alla prima Assemblea dei soci utile.

Art. 11 - La qualifica di socio attivo si perde per recesso, morosità ed esclusione. Il recesso non può basarsi che su motivi seri e di particolare importanza e dovrà essere presentata per iscritto dal socio dimissionario stesso al Presidente. Fino a che la dimissione non sarà accettata il suonatore mantiene la qualifica di associato.

Art. 12 - Il mancato versamento della quota associativa, entro i termini previsti, comporta l'automatica perdita della qualifica di associato.

Art. 13 - Le condizioni d'ammissione per gli allievi entrano in vigore dopo un periodo di prova non minore d'un mese, il termine del quale è rimesso alla decisione del maestro e convalidato dal Consiglio direttivo.

Art. 14 - Il socio attivo che fuoriesce per qualsiasi motivo dall'Associazione deve consegnare al Presidente lo strumento e gli altri oggetti sociali ricevuti in affidamento, senza poter vantare alcuna pretesa verso la società per prestazioni o per gli importi versati. La quota è intransmissibile così come il contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è prevista la rivalutabilità degli stessi.

Soci Contribuenti.

Art. 15 - Soci contribuenti possono essere persone od enti che, allo scopo di sostenere il Corpo musicale, si obbligano al versamento della quota associativa annuale.

Soci Benemeriti.

Art. 16 - Sono soci benemeriti: gli associati attivi o contribuenti, che partecipano al Corpo musicale attivamente e senza interruzione per 20 anni nonché coloro che oltre alla quota associativa annuale corrispondono discrezionalmente ulteriori erogazioni materiali o in denaro.

Art. 17 - I criteri di ammissione e di esclusione, previsti per i soci attivi, sono estesi anche ai soci contribuenti ed ai soci benemeriti.

Art. 18 - È prevista l'uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Art. 19 - Tutti gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi.

5 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 20 - Al Consiglio direttivo possono far parte gli associati eletti dall'Assemblea dei soci.

Art. 21 - Il Consiglio direttivo si compone di sette membri, nominati al proprio interno: Presidente, Vicepresidente, Maestro, Segretario-Cassiere e tre Consiglieri.

Art. 22 - I soci eleggono tutti i sette componenti il Consiglio direttivo.

- Art. 23 - In caso di morte o dimissioni di un Consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio direttivo prevederà alla sua sostituzione mediante cooptazione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.
- Art. 24 - I Consiglieri restano in carica tre anni e possono essere rieletti.
- Art. 25 - Il Consiglio direttivo è obbligato:
- I. a compilare l'inventario del patrimonio sociale, il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo;
 - II. a deliberare sull'accettazione e sull'espulsione dei soci;
 - III. ad amministrare il patrimonio sociale.
- Il Consiglio direttivo compone e modifica il Regolamento interno da approvarsi dall'Assemblea dei soci e disimpegna tutti gli affari che non sono riservati all'Assemblea dei soci.
- Art. 26 - Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente, con mezzo di comunicazione comprovante la ricezione, almeno cinque giorni prima della riunione. Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza di voti, con l'intervento di almeno cinque membri. Per la decisione di esclusione di un socio attivo occorre però la maggioranza assoluta. Di ogni riunione del Consiglio direttivo è riassunto un apposito verbale, redatto dal Segretario e firmato da quest'ultimo e dal Presidente. I verbali delle riunioni del Consiglio direttivo sono conservati in apposito Libro dei verbali del Consiglio direttivo.
- Art. 27 - Il Presidente, o in sua vece il Vice Presidente, rappresenta il Corpo musicale nei rapporti con le Autorità, convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo, dirige le assemblee generali e cura la esecuzione dei deliberati delle stesse.
- Art. 28 - Il Maestro, d'accordo col Presidente e coi deliberati del Consiglio direttivo e delle Assemblee dei soci, cura il buon ordine interno della Società e stabilisce i brani e le ore delle prove, come pure gli strumenti per le singole produzioni musicali bandistiche.
- Art. 29 - Il Segretario-Cassiere dovrà rendere conto ogni anno all'Assemblea dei soci della gestione sociale. E' compito del Segretario - Cassiere di curare l'incasso entro febbraio delle quote sociali, tenere in evidenza le entrate e le uscite e pagare i mandati firmati dal Presidente.
- Art. 30 - Le prestazioni dei membri del Consiglio direttivo sono gratuite.
- Art. 31 - Ogni atto sociale deve portare la firma del Presidente o del Vice Presidente. Per le quietanze basta la firma del cassiere. Atti onerosi dovranno portare la firma anche di due membri del Consiglio direttivo.

6 - MAESTRO

- Art. 32 - Al Maestro è corrisposto un equo pagamento, con regolare contratto da rinnovarsi, in mancanza di disdetta di una delle parti, ogni due anni.
- Art. 33 - Al Maestro incombe l'istruzione musicale dei soci attivi, l'esame degli allievi con dichiarazione sulla loro idoneità, l'incarico di proporre i migliori ad essere assunti come soci attivi e l'assegnazione degli strumenti. Gestisce l'archivio delle partiture e dirigere il Corpo musicale nelle esibizioni deliberate dal Consiglio direttivo.
- Art. 34 - Il Maestro è responsabile verso il Consiglio direttivo, degli strumenti, dell'archivio delle partiture e delle suppellettili. Il Maestro può avvalersi nelle sue attività di collaboratori scelti tra i soci attivi.

7 - ASSEMBLEA DEI SOCI

- Art. 35 - L'Assemblea dei soci è formata dalla totalità degli associati ed è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea dei soci è presieduta e convocata dal Presidente del Consiglio direttivo. La convocazione è normalmente effettuata almeno cinque giorni prima della riunione, con indicazione del giorno, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione potrà essere inoltrata anche solo due giorni prima della data prevista dell'Assemblea. Sono ammessi mezzi di comunicazione anche moderni, purché comprovanti la ricezione del messaggio. L'Assemblea dovrà riunirsi almeno due volte all'anno; entro fine febbraio per approvare il rendiconto consuntivo ed entro metà settembre per approvare il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.
- Art. 36 - Le Assemblee straordinarie dei soci saranno tenute ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo riterrà opportuno o quando due terzi dei soci ne faranno domanda cumulativa per iscritto; anche queste dovranno essere indette nei termini delle ordinarie.
- Art. 37 - E' compito dell'Assemblea dei soci:
- a) la nomina del Consiglio direttivo,
 - b) l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo;
 - c) la deliberazione sui ricorsi avverso i provvedimenti di diniego di ammissione e di esclusione dall'Associazione;
 - d) la discussione sulle direttive dell'attività sociale;
 - e) le decisioni sui cambiamenti dello statuto, del Regolamento interno e sullo scioglimento della società;
- Art. 38 - L'Assemblea dei soci è valida quando vi sia presente la metà dei soci; se questo numero non è raggiunto all'ora fissata, l'assemblea resta di per sé convocata un'ora dopo e i deliberati sono valevoli con qualunque numero dei soci intervenuti. Ciascun socio ha diritto ad un voto.
- Art. 39 - L'Assemblea dei soci prende le sue deliberazioni a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti, sia per alzata di mano che per scrutinio segreto, a seconda dell'importanza dell'oggetto discusso.
- Art. 40 - Le decisioni relative alla modificazione dello statuto sociale o allo scioglimento della società richiedono la presenza di due terzi dei soci e l'approvazione di due terzi dei presenti.
- Art. 41 - Il voto è singolo (articolo 2532, comma 2 codice civile) ed è escluso l'esercizio di voto per corrispondenza. È ammessa la rappresentanza e votazione per delega. Ogni socio non può avere che una delega. Per la votazione si preveda di raccogliere preventivamente le candidature e le rispettive cariche. La votazione sarà effettuata mediante schede con i nominativi e le relative cariche e ogni socio potrà indicare le sue preferenze.
- Di ogni riunione dell'Assemblea dei soci è riassunto apposito verbale, redatto dal Segretario o dal Presidente e firmato da entrambi. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono conservati in apposito Libro dei verbali dell'Assemblea dei soci.

8 - ESCLUSIONE DALLA SOCIETÀ E CONTROVERSIE SOCIALI

- Art. 42 - Ogni socio che contravvenga gravemente alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento interno, che tenga nella vita pubblica e privata un contegno contrario al decoro, agli scopi dell'associazione potrà essere espulso. Il Consiglio direttivo pronuncia il provvedimento di espulsione e in caso di appello dell'associato espulso si costituirà, sempre nell'ambito dei soci, un comitato di arbitri composto di tre membri, uno nominato dal Consiglio direttivo, il secondo dal socio interessato o dietro suo rifiuto dal Consiglio direttivo e il terzo dai due membri scelti. Il loro giudizio sarà inappellabile.
- Art. 43 - In modo eguale saranno inappellabilmente decise eventuali controversie fra i soci ed il Consiglio direttivo, o fra membri del Consiglio direttivo, ovvero tra soci o tra soci ed estranei.

9 - SCIOGLIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE

- Art. 44 - Lo scioglimento della Associazione avviene con deliberazione dell'Assemblea dei soci; l'invito per una simile adunanza dovrà essere diramato dal Presidente a mezzo circolare, firmata da tutto il Consiglio direttivo e ciò almeno otto giorni prima, indicandone il motivo.

- Art. 45 - In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
- Art. 46 - Qualora l'autorità competente richiedesse a norma di legge un qualche cambiamento di forma al presente statuto, resta statutariamente autorizzata l'Assemblea dei soci a introdurvelo.

10 - BILANCIO D'ESERCIZIO

- Art. 47 - Il bilancio consuntivo dell'Associazione consiste in un rendiconto economico e finanziario, predisposto dal Consiglio direttivo e sottoposto all'Assemblea dei soci per la relativa approvazione. È diritto degli associati prenderne visione nei quindici giorni precedenti la riunione ed è conservato presso la sede dell'Associazione.

11 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- Art. 48 - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e le leggi in materia.

Vigo Rendena, 27 gennaio 2011

Il Presidente del
CORPO MUSICALE VIGO - DARÈ
Mattioli Giovanni